Palat XLIV 187
586111
379

REGOLAMENTO

DA ESEGUIRSI

Negli Spedaletti de' Reggimenti,
e Corpi dell' Esercito,

Giusta il Real Dispaccio de' 19. *Settembre*
1800.

NAPOLI

NELLA STAMPERIA REALE

1803.

55
4
56

1. I Chirurgi dovranno alternare fra loro ogni settimana, visitando tutti gli Alloggiamenti de' Soldati mattina, e sera; ed in detti Alloggiamenti il Caporale di Quartiere li darà notizia degl' Infermi, e quindi il Chirurgo secondo le rispettive indisposizioni, stabilirà ciò che si conviene, tanto in rimettere allo Spedale gl' Infermi gravi, quanto in rimettere allo Spedale del Quartiere quelli, che hanno piccoli mali di Chirurgia.

2. Terminata la visita delle ore 23.; il Chirurgo di settimana darà parte al Maggiore del Reggimento di quanto nella visita ha ritrovato di novità, concernente la salute de' Soldati, e riferirà quello che ha stabilito. In mancanza del Maggiore di settimana s' indirizzerà a dar parte a qualunque Uffiziale superiore, o altro Uffiziale, il quale presiede alla Visita.

3. Allorchè tutto il Reggimento prenderà l'Armi per esercitare, il Chirurgo di Battaglione di settimana v' interverrà assistito da un Praticante, il quale avrà riposto in una Cassetta quanto potrebbe bisognare nel caso di qualche ferita, o altro accidente, che potesse accadere: e questi piccoli rimedj devono essere provveduti dalla Cassa del Reggimento.

4. Ogni Chirurgo sarà provveduto di un Soldato Praticante, il quale sia perito nel salassare.

5. Questo Praticante sarà nell' obbligo di assistere il Chirurgo nella visita della sera, e mattina, acciò possa eseguire, secondo l'ordine del Chirurgo i salassi, quali si convengono, come altresì detto Praticante avrà l'incombenza di distribuire l'unguento della rogna ai Soldati infetti di tal male.

6. Questi Praticanti saranno graduati di Bassi Uffiziali, acciò impongano al Soldato rispetto, ed ubbidienza nell' esecu-

zione de' rimedj prescritti dal Chirurgo. Saranno i Praticanti esenti da qualunque servizio, e saranno subordinati al Chirurgo, il quale ritrovandoli colpevoli avrà la facoltà di arrestarli, e darne parte al Superiore.

7. La visita della recezione delle Reclute, e dimissione de' Soldati per inutilità, sarà eseguita dal Chirurgo Maggiore, come ancora tutti gli altri Certificati per riviste, o per necessità di mutazione di aria nelle infermità degl' Individui così Uffiziali, che Soldati.

8. In ogni Reggimento sarà formato uno Spedale per la cura de' piccoli mali di Chirurgia, e per la rogna, come per lo mal venereo recente; e detto Spedale verrà diretto dal Chirurgo Maggiore tanto nel vitto, quanto nell' ordinazione de' rimedj, ma colla dipendenza, ed ispezione del Direttor Generale degli Spedali dell'Esercito, o di chi sarà destinato dal medesimo: dovendo anche in questo Spedale assistere il Chi-

Chirurgo di Battaglione di settimana, il quale dipenderà dagli ordini del Chirurgo Maggiore in materia appartenente allo Spedale.

9. In ogni mese il Chirurgo Maggiore dovrà formare un Rapporto delle malattie, le quali hanno più predominato, e riferire quali siano le cagioni delle malattie proprie al Soldato, e non già comuni a tutti gli Abitanti della Città. Questo Rapporto sarà inviato al Direttor Generale degli Spedali, e Chirurgi dell' Esercito, acciò possa determinare quanto si convenga per la salute de' Soldati.

10. Il pane, e prest del Soldato, il quale è trattenuto nello Spedale del Quartiere, sarà amministrato da Persona nominata dal Superiore del Reggimento: dovendo invigilare il Chirurgo Maggiore per la buona qualità de' Cibi corrispondenti allo stato della salute.

11. I Soldati, e Bassi Uffiziali rispetteranno i Chirurghi, ed in caso d' irri-

ve-

verenza commessa contro detti Chirurgi avranno i Professori la facoltà di arrestarli, e darne parte al Superiore, il quale li castigherà a proporzione del delitto.

12. Vi sarà nello Spedale un primo Sergente, o altro Individuo a scelta del Superiore, il quale avrà l' incombenza de' conti, e delle spese, come ancora sarà incaricato per la spesa del vitto de' Soldati infermi. Questo medesimo Individuo dovrà invigilare in unione del Praticante all' esecuzione de' consigli del Chirurgo Maggiore, e sarà nell' obbligo di fare il Rapporto giornaliero al Superiore, o Comandante del Corpo, tanto delle novità di entrata, e sortita degl' Infermi, quanto del numero degl' Individui esistenti infermi, specificandone le Compagnie.

13. Il Picchetto, o sia Guardia di buon Governo dovrà provvedere di Sentinella il luogo dello Spedale, acciò si proibisca giuoco, ed entrata di cibi nocivi,

civi, e possa quindi conservarsi il buon ordine.

14. I Chirurgi, i quali non eseguiranno esattamente quanto ne' sopradetti Articoli resta stabilito, ed ordinato, saranno per la prima volta ammoniti da' Superiori de' Corpi, ed incorrendo per la seconda volta in positive mancanze, verranno puniti con arresto ad arbitrio de' mentovati Superiori de' Corpi; e se ciò non ostante mancheranno per la terza volta, saranno licenziati dal Real Servizio, previo l' informo del Direttor Generale de' Regj Spedali, e Chirurgi dell' Esercito.

GIOVANNI VIVENZIO
DIRETTOR GENERALE.

Il RE approva il presente Regolamento, e ne comanda la esatta, e puntuale osservanza. Palazzo 19. Gennajo 1803.

BARTOLOMMEO FORTEGUERRI.